Deliberazione della Giunta Regionale 2 marzo 2015, n. 25-1122

Attuazione dell'art. 2 del D.L. n. 101 del 31.8.2013, convertito con modificazioni in L. n. 125 del 30.10.2013. Definizione del percorso di intervento sull'organizzazione della Regione Piemonte e riduzione dei costi del personale: criteri e procedimentalizzazione.

A relazione dell'Assessore Ferraris:

Considerati la decisione della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per il Piemonte nel giudizio di parificazione del rendiconto della Regione Piemonte per l'esercizio finanziario 2013 del 10.10.2014 e l'intervento del procuratore regionale nello stesso giudizio in pari data;

atteso che questa amministrazione ha in corso l'attuazione del "Piano di riequilibrio finanziario della Regione Piemonte" definito con il M.E.F. (cfr. documento relativo – novembre 2014) volto al raggiungimento di un sostanziale equilibrio fra entrate e uscite, presumibilmente, a partire dal 2017;

atteso, inoltre, che con la L.R. n. 1 del 27.1.2015 "Provvedimenti per la riqualificazione della spesa regionale" sono state previste puntuali disposizioni, fra cui l'art. 9, rubricato "Norme in materia di razionalizzazione dei costi del personale", ove si prevede la possibilità per la Regione, gli enti strumentali, gli enti ausiliari, le agenzie regionali nonché le aziende sanitarie locali limitatamente all'area amministrativa, al fine di pervenire ad una riduzione stabile dei costi del personale, di avvalersi per gli anni 2015 e 2016, delle disposizioni legislative nazionali vigenti di cui:

- all'art. 72, c. 11, del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni dalla L. 133/2008 (risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro per raggiunti limiti contributivi);
- all'art 2 del D.L. 95/2012, convertito con modificazioni dalla L. 135/2012 e all'art. 2 del D.L. 101/2013, convertito con modificazioni dalla L. 125/2013 (procedure di soprannumerarietà e prepensionamento);

tenuto conto che, per quanto attiene la razionalizzazione delle strutture della Giunta regionale (direzioni e settori), il relativo percorso è stato avviato nell'anno 2014 attraverso la prima fase riorganizzativa (di cui alle DDGR n. 16-282 dell'8.9.2014 e n. 20-318 del 15.9.2014 per quanto attiene le strutture apicali; DGR 28-842 del 29.12.2014 per quanto attiene la figura del Segretario generale della Giunta regionale, ex art. 8 bis della L.R. 23/2008) che ha visto la riduzione delle direzioni da 16 a 11 e che proseguirà con il completo riordino dei settori, previsto entro la fine di luglio 2015, al fine di conseguire un'articolazione organizzativa più coerente ai modelli di gestione riferiti agli obiettivi strategici dell'Ente rivolti principalmente, nell'attuale contesto economico-finanziario, al contenimento del costo del lavoro e al recupero di una maggiore competitività;

tenuto, altresì, conto che la seconda fase riorganizzativa riferita ai settori si concretizza, attraverso soppressioni e accorpamenti, in una diversa articolazione delle attuali funzioni e competenze (declaratorie), che configura una nuova organizzazione comportante una più efficace e spedita azione amministrativa anche attraverso un sensibile recupero della forza lavoro necessaria per via di fattori tipicamente organizzativi;

rilevato che in quest'ottica, la Giunta regionale, intende rafforzare e rendere stabile la riduzione del costo del personale adottando ogni misura gestionale utile a raggiungere un equilibrio strutturale, così come indicato dal giudizio della Corte dei Conti e dal Piano di riequilibrio finanziario sopra citati, anche attraverso il ricorso agli istituti che il legislatore nazionale ha considerato per riassorbire le eccedenze conseguenti alla redazione di piani di ristrutturazione per ragioni funzionali o finanziarie e che sono richiamati dall'art. 9 della L.R. n. 1/2015 di cui sopra;

considerata la necessità di definire un percorso procedurale in riferimento ai criteri da adottare, alla temporalità delle fasi e ai necessari provvedimenti da assumere;

atteso che, secondo quanto disposto dall'art. 33, comma 4, del D.Lgs. 165/2001, in occasione della seduta della delegazione trattante del giorno 4 febbraio 2015 è stata data preventiva informazione di tali intendimenti alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL del comparto in merito alla rilevazione delle posizioni eccedentarie, conseguenti al processo di riorganizzazione e alla situazione di squilibrio finanziario dell'Ente;

atteso, inoltre, che con gli stessi soggetti è stato avviato un esame congiunto in merito ai criteri di individuazione delle posizioni eccedentarie e dei conseguenti esuberi, sulla base delle previsioni di legge e secondo le modalità e le priorità di cui verrà detto in seguito, esame concluso con la comunicazione del 25 febbraio 2015;

considerato che i competenti uffici hanno avviato una prima ricognizione con riferimento ai dipendenti delle categorie che, avendo acquisito un qualunque diritto al trattamento pensionistico sulla base della previgente normativa, possano essere dichiarati eccedentari, attraverso l'applicazione delle misure previste dalla lettera A) del suddetto art. 2, comma 11, del D.L. n. 95/2012, convertito in L. 135/2012;

rilevato che le stime, riferite al ridimensionamento del numero dei lavoratori per effetto del recupero della produttività derivante dalla riorganizzazione gestionale delle strutture regionali e agli esiti di detta ricognizione, possano tradursi in un taglio della spesa di personale corrispondente ad un contingente di circa 220 unità (eventualmente elevabile a seguito di verifiche puntuali), taglio che realizza una percentuale compresa tra l'8 e il 10% del totale della forza lavoro in servizio alla data del 1° gennaio 2015 e che comporta un abbattimento strutturale del costo del personale in linea con il suddetto "Piano di riequilibrio finanziario della Regione Piemonte";

ritenuto di stabilire quale arco temporale di riassorbimento delle eccedenze il biennio 2015 e 2016, in considerazione dei collocamenti a riposo ordinari, dei pre-pensionamenti e delle risoluzioni unilaterali del rapporto di lavoro ex art. 72, c. 11. del D.L. 112/2008;

ritenuto, conseguentemente, di non procedere all'attuazione del disposto delle lettere B) "Avvio dei procedimenti di mobilità guidata", C) "Criteri e tempi di utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale del personale non dirigenziale non riassorbibili" e D) "Il personale non riassorbibile nei tempi e con le modalità predette ha diritto ad un periodo di 24 mesi di messa in disponibilità" dell'art. 2, c. 11, del D.L. 95/2012 convertito in L. 135/2012;

vista la circolare n. 4 del 28 aprile 2014 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione in attuazione dell'art. 2, comma 3 del D.L. n. 101/2013, in combinato disposto con l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, che fornisce alle Amministrazioni Pubbliche gli indirizzi applicativi sul ricorso all'istituto del cosiddetto "pre-pensionamento", per riassorbire le eccedenze di personale conseguenti alla riduzione delle dotazioni organiche per ragioni funzionali o finanziarie;

ritenuto di emanare apposito avviso per comunicare al personale dipendente delle categorie l'intendimento di avvalersi delle disposizioni dell'art. 2, c. 6 del D.L. 101/2013 e di definire, per l'individuazione della dichiarazione delle eccedenze, le seguenti modalità:

- obbligatorietà del collocamento a riposo per i dipendenti che hanno acquisito un qualsiasi diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011, ai sensi dell'art. 2, c. 4 del D.L. sopra citato;
- determinazione del numero delle posizioni sulla base di adesione volontaria all'istituto del prepensionamento fino al conseguimento del numero che individua gli obiettivi di riorganizzazione e di riequilibrio finanziario sopra indicati, riferiti alla dichiarazione delle eccedenze;
- nel caso in cui l'adesione volontaria non sia sufficiente, si procede all'applicazione dell'istituto della risoluzione unilaterale ex art. 72, c. 11 del D.L. 112/2008, che prevede tale risoluzione a decorrere dal raggiungimento dei requisiti contributivi di cui all'art. 24, c. 20, del D.L. n. 201/2011, secondo il criterio della maggiore anzianità contributiva, anche in considerazione del fatto che la Legge di stabilità per l'anno 2015, al comma 113 dell'art. 1, ha abolito la riduzione economica dei trattamenti pensionistici per i soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31.12.2017, con età inferiore ai 62 anni;

dato atto, secondo quanto disposto dalla circolare n. 4/2014 citata, che i competenti uffici, provvederanno a richiedere all'INPS la certificazione del diritto a pensione e della relativa decorrenza dei lavoratori che potrebbero risultare in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi applicati prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 201/2011 o che li possono conseguire in tempo utile per maturare la decorrenza al trattamento medesimo entro il 31 dicembre 2016;

richiamato il messaggio INPS n. 4834 del 21 maggio 2014 che definisce le disposizioni applicative in materia di pensionamenti per posizioni soprannumerarie o eccedentarie per ragioni funzionali o finanziarie:

dato atto che, sulla base delle certificazioni trasmesse dall'INPS, verrà stilato apposito elenco con le modalità e secondo l'ordine di priorità di cui sopra, e che la Giunta regionale provvederà ad adottare il provvedimento di dichiarazione degli esuberi (con indicazione nominativa, di categoria, secondo le date di decorrenza del trattamento economico pensionistico, per le annualità 2015 e 2016 e della relativa quantificazione in termini di spesa) e che lo stesso verrà trasmesso al Dipartimento della Funzione pubblica;

considerato che:

- solo dopo aver acquisito la certificazione da parte dell'Ente previdenziale, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti dei dipendenti in possesso dei requisiti indicati nella disposizione di cui all'art. 2, comma 6 del D.L. n. 101/2013, tenendo conto del regime delle decorrenze del trattamento economico pensionistico, entro la data del 31 dicembre 2016;
- resta fermo il divieto, ai sensi dell'art. 2, c. 1 del D.L. (che ha modificato l'art. 2, c. 11 del D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012) di effettuare, nelle qualifiche o nelle aree interessate da posizioni soprannumerarie, nuove assunzioni di personale a qualsiasi titolo per tutta la durata del soprannumero;
- le posizioni dichiarate eccedentarie non potranno essere ripristinate nella dotazione organica ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.L. stesso;
- tali posizioni non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over, limitatamente al periodo di tempo necessario al raggiungimento dei requisiti previsti dall'art. 24 del D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011 (riforma Fornero);

dato atto che alla conclusione dei processi di riorganizzazione e allo svolgimento delle diverse fasi procedurali sopra descritte, la Giunta regionale provvederà alla conseguente e coerente rideterminazione della dotazione organica mediate la soppressione delle posizioni non più necessarie, ivi comprese eventuali ulteriori vacanze rispetto al numero delle eccedenze attualmente stimate e dichiarate con il presente provvedimento;

dato atto che, in conformità con l'obiettivo di assicurare comunque stabilità ai fabbisogni di risorse umane necessarie a garantire la funzionalità degli uffici e dei servizi, la Giunta regionale impartirà specifiche direttive in ordine alle modalità di attribuzione delle necessarie risorse umane atte a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa attraverso il prevalente ricorso a procedure di mobilità interna;

considerato, altresì, che l'eventuale necessaria e motivata acquisizione di risorse umane potrà rinvenirsi esclusivamente in riferimento alle capacità assunzionali e di spesa, definite ai sensi della vigente normativa, compreso il ricorso alla mobilità esterna ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, prima dell'adozione del provvedimento di individuazione delle posizioni di esubero, con riferimento ai soli casi in cui potrà essere necessario assicurare la copertura del posto per non pregiudicare il funzionamento della struttura interessata per assoluta indisponibilità nell'Ente di adeguata figura professionale;

ricordato che a seguito dell'approvazione della L. n. 56/2014 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", la Regione Piemonte ha in corso di definizione il trasferimento di funzioni e personale per il quale è prevista specifica normativa attuativa, anche con riferimento alle previsioni in materia contenute nella Legge di stabilità 2015 e nelle successive disposizioni integrative, e che tale processo potrà comportare la necessità di una gestione distinta degli effetti di tale processo sugli organici della Regione Piemonte;

dato, altresì, atto che la Giunta regionale con apposito successivo provvedimento emanerà analoghe direttive agli enti strumentali, agli enti ausiliari, alle agenzie regionali nonché alle aziende sanitarie locali limitatamente all'area amministrativa, al fine di pervenire ad una riduzione stabile dei costi del personale di tutto il sistema degli enti controllati, vigilati o finanziati dalla Regione Piemonte;

tutto quanto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale, a voti unanimi, resi nelle forme di legge

delibera

- di dichiarare la situazione di eccedenza del personale delle categorie del ruolo della Giunta regionale, motivata da ragioni funzionali e finanziarie,
- di pervenire ad una riduzione stabile dei costi del personale, avvalendosi, per gli anni 2015 e 2016, delle disposizioni legislative nazionali vigenti di cui all'art. 72, c. 11, del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni dalla L. 133/2008 (risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro per raggiunti limiti contributivi) e all'art. 2 del D.L. 95/2012, convertito con modificazioni dalla L. 135/2012 e all'art. 2 del D.L. 101/2013, convertito con modificazioni dalla L. 125/2013 (procedure di soprannumerarietà e pre-pensionamento), così come stabilito dall'art. 9 della L.R. 1/2015;
- di individuare il percorso procedurale stabilito in premessa, riferito alla gestione delle eccedenze, ai criteri per l'individuazione degli esuberi e alla tempistica di assorbimento;
- di dare atto che con successivo provvedimento verrà effettuata l'individuazione degli esuberi (con indicazione nominativa, di categoria, secondo le date di decorrenza del trattamento economico

pensionistico, per le annualità 2015 e 2016 e della relativa quantificazione in termini di spesa) e che lo stesso verrà trasmesso al Dipartimento della Funzione pubblica;

- di dare atto che con successivo provvedimento verrà rideterminata la dotazione organica mediate la soppressione delle posizioni non più necessarie, ivi comprese eventuali ulteriori vacanze rispetto al numero delle eccedenze attualmente stimate e dichiarate con il presente provvedimento;
- di dare atto che la Giunta regionale impartirà specifiche direttive in ordine alle modalità di attribuzione delle necessarie risorse umane a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa attraverso il prevalente ricorso a procedure di mobilità interna;
- di dare atto che la Giunta regionale emanerà direttive agli enti strumentali, agli enti ausiliari, alle agenzie regionali nonché alle aziende sanitarie locali limitatamente all'area amministrativa, nella materia del presente provvedimento.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)